

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 5 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 3 pozzi di scarico), in Comune di Carmagnola, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla Bennet S.p.A.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 477-29483/2013 del 17-7-2013; Codici Univoci: TO-P-10466, TO-P-10467.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Bennet S.p.A. - (omissis) - con sede legale in Milano, Via Carlo Goldoni n. 11, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi di prelievo, in Comune di Carmagnola - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: Foglio 129 Particella 72 (Pozzo P1) e Foglio 129 Particella 75 (Pozzo P2) - in misura di litri/sec massimi complessivi 48,8 e medi 14,21 per complessivi metri cubi annui 448.250 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17-7-2013. (... omissis ...)